

ATTO COSTITUTIVO

1) Costituzione e sede

E' costituita l'Associazione Culturale denominata "Ensemble Mare Nostrum", con sede in Roma, Via Alsietina. 56 CAP. 00168: essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme

2) Carattere dell'Associazione

L'Associazione non ha scopi di lucro.

3) Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

4)	Soci	fondatori	
----	------	-----------	--

Presidente

Nora Tabbush nata a Buenos Aires, il 17/01/72, di professione musicista, codice fiscale

Soci

Andrea De Carlo nato a Roma il 28/11/63, di professione musicista, codice fiscale

Laura De Carlo nata a Roma il 23/06/1967 di professione impiegata, codice fiscale

Roma, 05/01/2011

Allegato "A"

STATUTO

Articolo 1

DENOMINAZIONE

E' costituita l'associazione culturale, autonoma, apartitica, a carattere volontario, democratico di promozione sociale, denominata " Ensemble Mare Nostrum " Associazione Culturale, Non persegue

Articolo 2

SEDE.

L'Associazione ha sede legale in Roma attualmente in Via Alsietina, 56 00168 Roma Articolo 3

SCOPO

L'Associazione è apolitica, apartitica, ha durata illimitata nel tempo, non ha fini di lucro ed è regolata a norma degli articoli del Codice Civile nonché del presente statuto.

In seno ai principi dell'Unione europea che regolano lo sviluppo della cultura, l'Associazione tende a promuovere ed incoraggiare tutte quelle attività culturali (Italiane e straniere) che valorizzano l'arte e la conoscenza del: teatro, musica, danza, poesia, folklore, arti figurative e visive in genere, in Italia e nel mondo.

Essa ha quindi lo scopo di promuovere le arti, gli spettacoli e la cultura di tutti quegli organismi produttivi che operano nel campo delle discipline artistiche, culturali e di folklore, diffondendo la tradizione della musica, del teatro, del cinema, della danza e dell'arte e cultura in genere.

Al fine di realizzare i principi indicati, l'associazione promuove le seguenti attività:

- Attività culturali: manifestazioni increnti alla documentazione, la conoscenza, la critica, la ricerca e la sperimentazione nel campo delle arti, promuovere conferenze, convegni, seminari, dibattiti, rassegne, concerti, lezioni-concerti, corsi di musica per ogni età. masterclass, concorsi, festival, organizzare visite guidate a luoghi di interesse culturale, artistico e scientifico, proiezioni di film e documentari.
- Attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici e corsi di perfezionamento per insegnanti, educatori ed operatori sociali.
- Attività editoriale: pubblicazione di edizioni musicali, pubblicazione di un bollettino, di atti di convegni e seminari.
- Ogni altra attività che sia in maniera diretta o indiretta attinente agli scopi sociali
- > laboratori didattico espressivi nelle scuole, nelle biblioteche, nei musei, nei centri culturali anche collegati a temi ed eventi culturali ed interculturali;
- laboratori teatrali, musicali e di pittura;

L'Associazione culturale per il raggiungimento dei propri scopi sociali e l'attuazione dei suoi programmi, potrà avvalersi dell'opera di tecnici, professionisti, consulenti, personale di altro tipo liberamente scelto fra quanti fanno parte o non dell'Associazione.

Quanto sopra anche in collaborazione con altre associazioni, Enti, Istituti, Università, Accademie, Conservatori italiani e stranieri.

Al fine di far conoscere la propria immagine potrà realizzare video tapes, films, dischi, pubblicazioni, siti web ed altri mezzi similari. Articolo 4

SOCI

All'associazione possono aderire tutte le persone, uomini e donne, che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che siano mossi da spirito di solidarictà, senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione, ed ideologia.

Sono soci dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri verranno ammessi dal Presidente dell'Associazione, dal Comitato Direttivo o dall'Assemblea dei Soci e che verseranno all'atto dell'ammissione la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

I soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto, di elettorato attivo e passivo, di votare direttamente o per delega e di recedere in qualsiasi momento dall'appartenenza dell'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'Assemblea. I soci si impegnano a svolgere in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, ed in particolare il lavoro preventivamente concordato. Potranno tuttavia essere riconosciuti ai soci

rimborsi spese e compensi preventivamente autorizzati dall'Assemblea, dal Presidente dell'Associazione o dal Comitato Direttivo.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, mancato rinnovo della quota annuale di iscrizione entro il 15 gennaio di ogni anno e morosità. La morosità viene dichiarata dal Presidente dell'Associazione, dal Comitato Direttivo o dall'Assemblea dei Soci.

La qualità di socio si perde inoltre nel caso in cui la persona non accetti più i fini statutari e non operi in conformità ad essi e per indegnità. In questi casi l'accertamento della perdita della qualità di socio spetta al Presidente dell'Associazione o al Comitato Direttivo, che emette il provvedimento che dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato.

Il Consiglio direttivo ha facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante richiamo scritto, sospensione temporanea o espulsione per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni statutarie, regolamenti o deliberazioni degli organi sociali;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- * l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere riscarcito.

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione è ammesso ricorso entro 30 giorni; deciderà în via definitiva la prima assemblea dei soci.

Articolo 5

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea dei soci:

b) il Comitato Direttivo o il Presidente dell'Associazione;

Tutte le cariche associative sono elettive. L'assemblea dei soci delibera se le cariche sono gratuite o determinano rimborsi spese o specifici compensi. Articolo 6

ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata ordinariamente senza particolari formalità dal Presidente almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione dei bilanci e in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

Le convocazioni dell'assemblea devono essere effettuate mediante avviso redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con lettera raccomandata postale o con qualsiasi altro sistema di comunicazione: raccomandata a mano, telegramma, telefax e posta elettronica, con conferma di ricezione, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine, ovvero mediante avviso affisso all'albo dell'associazione almeno 30 giorni prima. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci deve essere convocata nella sede sociale o in altro luogo, purché in Italia, Spetta all'Assemblea:

a) deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo;

b) esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;

c) deliberare sulle convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti;

d) eleggere i componenti del Comitato Direttivo o il Presidente dell'Associazione;

e) deliberare sulle modifiche dello Statuto;

- f) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e su tutto quant'altro a essa demandato per legge o per Statuto:
- g) ratifica l'ammontare della quota associativa annuale decisa dal Comitato Direttivo

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione.

I soci possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri soci.

Ogni socio può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati all'adunanza, fatta eccezione per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie o l'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che devono essere adottate con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoseritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, nominato dall'Assemblea medesima. Articolo 7

COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è eletto dall'assemblea dei soci.

Esso è composto da un numero dispari di membri non inferiore a tre, scelti fra tutti i soci, previa approvazione alla nomina da parte dei soci fondatori.

I membri del Comitato Direttivo durano in carica fino a revoca o dimissioni.

Il Comitato Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e nomina il Segretario. Le sopraddette nomine ed ogni variazione inerente alla composizione del Comitato risulteranno dai libri dei verbali delle Assemblee e del Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente, mediante avviso redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con lettera raccomandata postale o con qualsiasi altro sistema di comunicazione: raccomandata a mano, telegramma, telegramma, telefax e posta elettronica, con conferma di ricezione, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, quando questi lo reputi necessario, oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi membri e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al Bilancio consuntivo e preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, da un componente designato dagli intervenuti.

Le riunioni del Comitato si ritengono validamente costituite quando vi intervenga la metà dei suoi membri; le delibere sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Al Comitato Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Al Comitato Direttivo spetta inoltre:

- a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente:
- b) nominare il Segretario;
- c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;

- d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo del successivo esercizio:
- e) redigere i regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione;

f) indire adunanze, convegni, ecc.;

- g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione:
- h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe, sia a livello provinciale, che regionale o nazionale:
- i) decidere sull'ammissione e la decadenza dei soci;
- 1) deliberare in ordine all'assunzione di personale;
- m) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche a soci o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie dell'Associazione. Ai non soci a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spetta il diritto di voto.

n) decide l'ammontare della quota associativa annuale e degli eventuali contributi associativi La firma sociale e la rappresentanza dell'Associazione sono devolute al Presidente del Comitato Direttivo.

Egli presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

Il presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare ad aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

Per le operazioni bancarie e finanziarie si può prevedere anche la firma abbinata di altro componente il Comitato.

Il presidente potrà delegare ad altri i propri poteri.

Al presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti è le istituzioni presenti nel territorio. Articolo 8

PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

In alternativa al Comitato Direttivo ed attribuendogli gli stessi pieni poteri, l'Assemblea dei Soci può eleggere il Presidente dell'Associazione che dura in carica fino a revoca o dimissioni.

RISORSE ECONOMICHE

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) le quote sociali e gli eventuali contributi volontari dei soci che potranno essere prestati in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione:
- b) i contributi dei privati;
- c) i contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti locali, Istituti di Credito o di Enti in genere;
- d) i contributi di organismi internazionali;
- e) erogazioni straordinarie di soci e di non soci;
- i) introiti derivanti da convezioni stipulate con Associazioni, Fondazioni, Enti privati e pubblici, che non infrangano i principi del "non profit":
- g) dai proventi derivanti dallo svolgimento delle attività sociali, qualificate "non commerciali" dalla normativa vigente. Qualora occasionalmente, per il raggiungimento degli scopi sociali, sia esercitata un'attività qualificata "commerciale" ma pur sempre marginale, dovrà essere tenuta una contabilità separata.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dagli avanzi di gestione e dai beni mobili ed immobili con essi acquisiti;
- b) da donazioni o lasciti testamentari di soci, di terzi, di enti o società.

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale ha inizio il 1º gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio sociale il Comitato Direttivo, o il Presidente dell'Associazione, redige il bilancio consuntivo e preventivo ed avrà cura di depositare, cinque giorni prima della data stabilita per l'assemblea ordinaria annuale, appunto, il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre precedente, con la relazione sulla gestione, presso la sede sociale, a disposizione dei soci.

Dal Bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i laseiti ricevuti.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione, cosi come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali dell'Associazione stessa, ovvero per finalità comunque compatibili con la qualificazione di "ente non commerciale" secondo la normativa vigente

Articolo 11

SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento o la cessazione dell'Associazione sono deliberati dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione agli Associati nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra i soci ma saranno devolute ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 12

DISPOSIZIONI GENERALI

L'Associazione può assumere dei dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nel limite necessario al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare attività da essa svolte.

l rapporti tra l'Associazione e i dipendenti, nonché tra l'Associazione e i collaboratori di lavoro autonomo, sono disciplinati dalla legge.

La quota associativa a carico degli aderenti è stabilita dal Consiglio Direttivo. Essa è annuale e non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio.

La quota o contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti nelle cariche sociali.

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e delle altre leggi in materia di associazioni senza fini di lucro.

Roma, 05/01/2011





VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE ENSEMBLE MARE NOSTRUM

Nella data 15/1/2018, alle ore 19, presso la sede sociale, in Via ALSIETINA 56 - Roma si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1. DIMISSIONI PRESIDENTE
- 2. NOMINA NUOVO PRESIDENTE
- 3. NOMINA COMITATO DIRETTIVO.

Sono presenti tutti i soci per cui il Presidente dichiara valida l'assemblea e chiama a fungere da segretario la Sig.ra ESTHER BONDI'. In riferimento al punto 1 dell'Od.g., il Presidente rende noto agli associati la sua intenzione di recedere dalla carica di Presidente dell'associazione e come associato per motivi personali. Dopo ampia discussione e vari chiarimenti l'assemblea all'unanimità accetta le dimissioni della Sig.ra NORA TABBUSH e propone la nomina del nuovo Presidente nella persona del Sig. ANDREA DE CARLO. Si passa al punto 2 dell'o.d.g e viene eletto all'unanimità il nuovo Presidente dell'associazione nella persona del Sig. ANDREA DE CARLO. L'Assemblea da incarico al nuovo Presidente di svolgere tutte le formalità del caso del cambio di nomina presso enti pubblici e privati, banche ed anche, se lo riterrà opportuno, verificare e stipulare contratti ed accordi o farne di nuovi.

Sul 3° punto all'ordine del giorno il Presidente illustra ai presenti la necessità di provvedere alla nomina dei soci che comporranno il nuovo Consiglio Direttivo.

L'Assemblea all'unanimità decide di nominare come consiglieri i suddetti soci:

- ESTHER BONDI'
- FRANCESCA ROMANA DI NICOLA.

Il Presidente fa presente che il Consiglio Direttivo neo eletto deve provvedere alla nomina del Vice Presidente e del Segretario. All'unanimità viene deliberato di eleggere come:

- Vicepresidente FRANCESCA ROMANA DI NICOLA
- Segretario ESTHER BONDI'

i quali ringraziando per la fiducia loro accordata accettano l'incarico.

Viene anche nominata FRANCESCA ROMANA DI NICOLA come direttore artistico YOUNG PROJECT. Non avendo altro da deliberare, l'assemblea viene chiusa alle ore 21 previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

II Segretario

Il Presidente



Verbale di Assemblea del 26/6/23

Il giorno 26/06/2023, alle ore 18.00, si è riunita presso la sede legale dell'associazione sita in Roma, via Alsietina 56 00168 l'Assemblea degli associati dell'Associazione "Ensemble Mare Nostrum", per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1. Modifica dello Statuto associativo di al fine di richiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS);
- 2. Rinnovo delle cariche associative;
- 3. Varie ed eventuali.

Ai sensi dello Statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, Andrea De Carlo il quale

CONSTATA E DÀ ATTO

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello Statuto associativo;
- che la presente Assemblea è riunita in seduta straordinaria in seconda convocazione;
- che sono presenti, in proprio o per delega, n. 4 associati aventi diritto al voto su n. 6, che alla data odierna risultano iscritti;
- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

Il Presidente dichiara la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare con le maggioranze stabilite dall'attuale Statuto per le modifiche statutarie egli fa presente che, invitando ad assumere le funzioni di segretario verbalizzante la Sig.ra Lucia Adelaide Di Nicola, che accetta.

1. Modifica dello Statuto associativo al fine di richiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS)

In merito al primo punto il presidente sottopone all'attenzione dell'Assemblea l'opportunità di apportare tutte le modifiche allo statuto necessarie per chiedere l'iscrizione nel RUNTS nella sezione "altri enti del terzo settore" (ETS).

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di nuovo Statuto.

Esso è stato redatto in linea con le disposizioni previste dal Codice del Terzo Settore. Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della discussione, l'Assemblea, in seduta straordinaria, è chiamata alla votazione dello Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, all'unanimità

DELIBERA

Associazione Culturale Ensemble Mare Nostrum Via Alsietina 56 00168 Roma Italia P.IVA: IT 12989411009 CF: 97633160581 ensemblemarenostrum@pec.it A shu



a) di approvare il nuovo Statuto associativo, che viene allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

b) di incaricare il Presidente Andrea De Carlo a compiere tutte le pratiche e le formalità necessarie per la registrazione dell'atto e per presentare richiesta di iscrizione al RUNTS.

2. Rinnovo delle cariche associative: le cariche associative sono rinnovate come seque:

Consiglio Direttivo: Serena Seghettini, Amleto Matteucci

3. Varie ed eventuali

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19.50.

Il presidente

I segretario verbalizzante

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI VITERISO

Relistrato di Vitario II 19 LUG 2823 Al n. 166 Sario 3 Pogato, con firet F 27, Euro ESENT

IL Funcionario (*)

Ester

Reference delega of Direttore Provincia

Associazione Culturale Ensemble Mare Nostrum Via Alsietina 56 00168 Roma Italia P.IVA: IT 12989411009 CF: 97633160581 ensemblemarenostrum@pec.it



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ENSEMBLE MARE NOSTRUM"

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

- 1. L'Associazione non riconosciuta denominata "ENSEMBLE MARE NOSTRUM", di seguito indicata anche come "Associazione", è regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni.
- 2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di ROMA in via Alsietina 56 00168. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Roma (RM) non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
- 3. Essa opera nel territorio della provincia di Roma , e intende operare anche in ambito nazionale e internazionale.
- 4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
- 5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 1-bis - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ETS" o dell'indicazione di "ente del Terzo settore"

- 1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito indicato come "Runts"), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "ente del Terzo settore" dovranno essere inseriti nella denominazione associativa. Dal momento dell'iscrizione nel Runts, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "ENSEMBLE MARE NOSTRUM ETS".
- 2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 - Attività di interesse generale

- 1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
- 2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:
 - a) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5, c.1 del Codice del Terzo settore;
 - b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa

- c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi a legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rapprese di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filien commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produn operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

Art.3 - Finalità e attività

- 1. L'Associazione persegue le seguenti finalità:
 - a) diffondere la cultura musicale, letteraria e artistica in genere, attraverso collaborazioni fra persone, enti ed associazioni; allargare, attraverso apposite iniziative di formazione, gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo musicale affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;
 - b) Proporsi come strumento di ricerca, formazione e inserimento professionale nell'ambito musicale e negli ambiti a questo correlati.
 - c) Stimolare una riflessione sullo stato e sul futuro dei linguaggi contemporanei anche attraverso il dialogo con i linguaggi storici, in particolare le opere di Alessandro Stradella e dei compositori della scuola romana
 - d) Promuovere e diffondere attività d'ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione o gestione di beni, attività e prodotti culturali.
- 2. Al fine di raggiungere le finalità menzionate al comma precedente, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
 - a) Realizzazione di concerti, registrazioni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, lezioni e masterclass, corsi di musica anche online per bambini e ragazzi a partire dai 3 anni e per giovani ed adulti;
 - b) Produzione audio e video di contenuti artistici, didattici e di ricerca
 - c) Attività di formazione: corsi avanzati sulla didattica musicale teorico/pratici per musicisti e musicologi, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento in musicoterapia, Istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
 - d) Attività editoriale: pubblicazione anche a carattere periodico, di edizioni musicali, di un bollettino, di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.
 - e) Promozione, diffusione e realizzazione di materiali audiovisivi di documentazione;
 - Registrazioni musicali e in particolare delle opere di Alessandro Stradella e altri musicisti della sua epoca, con un focus sulla scuola romana;
 - g) Organizzazione di attività culturali associate ai concerti e alla formazione. Per la realizzazione dei punti precedenti, l'Associazione a tal potrà avvalersi anche della collaborazione di università, fondazioni, centri di ricerca e di documentazione, associazioni, enti musicali, festival, istituzioni concertistiche e teatri italiani, stranieri o internazionali.

Solver Seni altra attività n

Collegation delle

- resentanta,
- h) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
- 3. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. Tali attività potranno essere stabilite dal Consiglio direttivo.
- 4. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art. 4 - Norme sull'ordinamento interno

- 1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
- 2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 5 - Associati

- 1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli enti giuridici i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
- 2. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
- 3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 6 - Procedura di ammissione

- 1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto associativo e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
- 2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.



- 3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) gia data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
- 4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per il all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni di ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
- 5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.7 - Diritti e doveri degli associati

- 1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. Non si potranno estrarre copie e/o raccogliere immagini fotografiche dei documenti esaminati.
- 2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa annuale.
- 3. Gli associati hanno il dovere di:
 - a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) versare l'eventuale quota associativa nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo e nei termini previsti dal presente Statuto.
- 4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art. 8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

- 1. La qualità di associato si perde per:
 - a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
 - b) mancato pagamento della eventuale quota associativa annuale entro 90 (novanta) giorni dal termine stabilito dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo deve comunicare tale

giordi dan lesso de la lesso d

obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato che non ha provveduto al versamento entro il termine decade automaticamente; il Consiglio Direttivo ne prende atto alla prima riunione utile. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.6 del presente Statuto.

- 2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:
 - a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
- 3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fintanto che l'Assemblea ordinaria non deliberi circa l'appello dell'associato escluso, quest'ultimo mantiene il pieno esercizio dei propri diritti associativi, compreso il diritto di voto in Assemblea.
- 4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme su volontariato e lavoro

Art.9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

- 1. I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- 3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
- 4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.



Art.10 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato di autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Titolo IV

Organi sociali

Art.11 - Organi dell'Associazione

- 1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
 - c) il Presidente;
 - d) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
 - e) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.
- 2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

- 1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
- 2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.
- 3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione; almeno una volta l'anno essa viene convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio in seguito a delibera del Consiglio Direttivo. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.
 - Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, o il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine precedente.
- 4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email o altro strumento telematico almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti

bordinaro

All'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

- 5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificabili e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; nel caso in cui il segretario e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
- 6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
- 7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

- 1. È compito dell'Assemblea ordinaria:
 - a) approvare il bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività;
 - c) approvare l'eventuale bilancio sociale;
 - d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
 - e) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
 - f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
 - g) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
 - h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - i) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri regolamenti eventualmente reputati necessari per il funzionamento dell'Associazione;
 - j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo associativo.
- 2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti (di persona o per delega).

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli ass presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

- 1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
 - a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
- 2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto (presenti di persona o per delega).

Art.15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

- 1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
- 2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
- 3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.
- 4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, è facoltà procedere con il voto a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.

Art.16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

- 1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea, la maggioranza dei suoi membri deve essere composta da associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
- 2. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e dai consiglieri. Il numero di consiglieri può variare da 2 (due) a 6 (sei), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.
- 3. Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all'art.2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni.

A. I consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

- 1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. In quest'ultimo caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, o il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine precedente.
- 2. La convocazione deve pervenire per iscritto ai consiglieri tramite lettera o email o altro strumento telematico almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
- 3. In casi di specifica urgenza e senza che vi sia opposizione da parte di alcun membro del consiglio i termini di convocazione potranno essere opportunamente ridotti, con solo obbligo di verbalizzazione del relativo motivo di urgenza. Resta in ogni caso inteso che saranno sempre valide le adunanze cui parteciperanno tutti i consiglieri.
- 4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
- 5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti.
- 6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
- 7. Le votazioni si effettuano con voto palese.
- 8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'associazione o da altro consigliere verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.18 - Competenze del Consiglio Direttivo

- 1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli associati;
 - b) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) nominare al proprio interno il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione, ed eventualmente anche altre cariche sempre in seno al Consiglio Direttivo; ad una stessa persona possono essere affidate anche più cariche;
 - f) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;

- g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare, ed ev. contributi associativi straordinari;
- i) provvedere, entro un termine congruo, ad informare gli associati in merito all'obbligo di versare la quota associativa entro il termine stabilito dal consiglio direttivo;
- j) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- k) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- I) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- m) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- n) deliberare l'istituzione di sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero;
- o) predisporre e approvare bilanci o rendiconti relativi a specifiche attività o progetti, quando l'approvazione da parte dell'assemblea non sia direttamente richiesta da soggetti terzi finanziatori;
- p) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- q) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
- 2. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente
- 3. Il Tesoriere tiene i libri contabili e può disporre dei fondi dell'associazione.
- 4. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art.19 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

- 1. La carica di consigliere si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16, c.3 del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.
- 2. Nel caso in cui uno o più consiglieri cessino dall'incarico per uno dei motivi indicati al precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione alla prima Assemblea ordinaria utile. Fino alla nuova elezione il Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell'avvenuta cessazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

SCIOTIONE

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi consiglieri, i consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.20 - Il Presidente: poteri e durata in carica

- 1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
- 2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
- 3. Non può essere eletto Presidente, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all'art.2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni.
- 4. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del mandato deve essere convocata l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.
- 5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare l'Assemblea degli associati, convocare e presiedere il Consiglio Direttivo.
- 6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere.

Art.21 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

- 1. La carica di Presidente si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.20, c.3, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.
- 2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al precedente comma, il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

Art.22 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

- 1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.
- 2. Il componente dell'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
- 3. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'appositione delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
- 4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'unico componente decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
- 5. Il componente dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.23 - Competenze dell'organo di controllo

- 1. È compito dell'organo di controllo:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il controllo contabile;
 - d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
- 2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1 del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
- 3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.24 - L'organo di revisione

- 1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
- 2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni e il suo componente è rieleggibile.



eletto

- $I_{
 m 3,~L'organo}$ di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
- 4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
- 5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
- 6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Titolo V

I libri sociali

Art.25 - Libri sociali e registri

- 1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il registro dei volontari, se presenti, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- 2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
- 3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.26 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

- 1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.27 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) ev. contributi associativi straordinari decisi dal Consiglio Direttivo;
- c) contributi pubblici e privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- h) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.28 - Bilancio di esercizio

- 1. L'esercizio associativo inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre.
- 2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria entro il 31 maggio di ogni anno oppure, ove quando particolari esigenze lo richiedano, entro il termine del 30 giugno.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.29 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

- 1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto.
- 2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.30 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Scansionato con CamScanner